

Dal Tribunale Ue le regole per il socio unico che trasferisce beni detraendo l'imposta

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Iva sul conferimento gratuito

Il prelievo di beni aziendali equivale a cessione onerosa

DI FRANCO RICCA

È soggetto all'Iva il conferimento gratuito ad una società di un bene dell'impresa per il cui acquisto era stata detratta l'imposta: la fattispecie, infatti, concretizza un'ipotesi di "prelievo" del bene dal patrimonio dell'impresa, assimilata ad una cessione a titolo oneroso ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva). Questa la risposta che il Tribunale Ue ha fornito nella sentenza del 2 settembre 2026, T-413/25, ad una delle questioni poste dai giudici austriaci.

Tali questioni erano state sollevate nell'ambito di una controversia scaturita dal caso di un soggetto passivo individuale, operante nel settore delle locazioni immobiliari in regime di imponibilità ad Iva, che aveva conferito i propri immobili ad una srl della quale era l'unico socio, senza quindi ottenere in cambio un aumento delle quote sociali, già interamente in suo possesso. Il contribuente aveva ritenuto che detto conferimento non fosse soggetto all'Iva in quanto concernente il trasferimento di un'universalità di beni, ossia un'azienda, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della direttiva, essendosi l'Austria avvalsa della facoltà, prevista da tale disposizione, di escludere dalla sfera di applicazione del tributo detti trasferimenti.

Qualificazione dell'operazione come prelievo a titolo oneroso. Una delle questioni mirava a chiarire se l'art. 16, primo comma, della direttiva Iva debba interpretarsi

nel senso che il conferimento, da parte di un soggetto passivo, di fabbricati oggetto di locazioni imponibili, a favore di una società di cui è socio unico, senza che gli sia attribuita alcuna nuova quota come corrispettivo, costituisca un prelievo di un bene che egli trasferisce a titolo gratuito o, più in generale, che destina a fini estranei alla sua impresa, assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione qualora detti beni abbiano formato oggetto del diritto a detrazione.

Affermativa la risposta del Tribunale Ue, il quale osserva in primo luogo che il caso in esame non integra una cessione a titolo oneroso. Detto questo, rileva che nella fattispecie risultano soddisfatte entrambe le condizioni previste dall'art. 16 per l'assimilazione dell'operazione a quelle a titolo oneroso, essendo essa effettuata a titolo gratuito e avendo ad oggetto beni per i quali era stato esercitato il diritto alla detrazione.

Limiti alla facoltà di esclusione degli Stati membri. I giudici nazionali avevano inoltre chiesto se lo Stato membro, nell'avvalersi della facoltà di escludere dall'assoggettamento ad Iva i trasferimenti di aziende, possa limitarne l'applicazione ai soli compendi di beni aziendali che servono a generare determinate categorie di redditi, escludendo altri quali quelli da locazione e affitto derivanti da un'attività di gestione patrimoniale. Occorre incidentalmente osservare che dal testo della sentenza si evince come, corret-

tamente, la normativa austriaca distingue il regime fiscale reddituale dell'attività di gestione patrimoniale dal trattamento ai fini dell'Iva, nel senso che considera tale attività come non commerciale ai fini reddituali, ma comunque attività d'impresa ai fini dell'Iva.

Tornando alla questione, il Tribunale ha risposto negativamente, affermando che le possibili restrizioni all'applicazione dell'art. 19, primo comma, sono solamente quelle contemplate al secondo comma, secondo cui "gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni della concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale", nonché "adottare le misure utili a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'applicazione di questo articolo"; ipotesi alle quali non è riconducibile la restrizione prevista dalla normativa austriaca.

Effetto diretto dell'articolo 19 e clausola di standstill. Risolvendo un'altra questione collegata, infine, il Tribunale Ue ha statuito che il suddetto articolo 19 è dotato di effetto diretto, per cui il soggetto passivo ne può invocare l'applicazione davanti al giudice nazionale, anche nel caso in cui, come nella fattispecie, la regola del non assoggettamento dei trasferimenti di aziende e le restrizioni in casi non contemplati dallo stesso articolo fossero già previste dalla normativa dello Stato membro interessato già prima della sua adesione all'Ue, non essendo tali restrizioni coperte da una clausola di "standstill".

— © Riproduzione riservata —





La sede della Corte di giustizia dell'Unione europea